TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna, 21 ottobre 1994, n. 1905.

È causa di nullità delle elezioni la difformità del contrassegno stampato sulle schede rispetto a quello depositato.

Diritto – Il ricorrente, candidato alla carica di sindaco alle elezioni per il Comune di … svoltesi il 22 giugno 1994, ha impugnato i risultati delle operazioni elettorali denunciando la circostanza che il simbolo contenuto nelle schede elettorali fosse diverso da quello presentato dal raggruppamento politico di cui egli fa parte e che era stato depositato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In particolare, il simbolo depositato dal ricorrente presenta il profilo della Sardegna di colore verde all'interno di un cerchio di colore nero con la scritta "…" nella parte superiore e la scritta "…" nella parte inferiore, entrambi di colore rosso, nonché tre piccoli cerchi concentrici di colore rosso-verde-rosso all'incirca in corrispondenza della collocazione del Comune nella carta della Sardegna.
Invece il simbolo stampato nella scheda elettorale presenta la Sardegna colorata in verde con due spighe gialle, il tutto contornato da un cerchio nero e senza nessuna scritta.
Tale circostanza comporta la violazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 ed in particolare dall'art. 28, ottavo comma, che riguarda la presentazione delle liste e del contrassegno nonché degli artt. 30 e 31 che prevedono la verifica da parte della Commissione elettorale e la stampa delle schede.
La differenza tra le due schede ha fatto si che le elezioni si siano svolte senza che fosse completamente garantito il diritto del ricorrente di essere individuato e valutato anche sulla base del contrassegno con il quale intendeva qualificarsi; perciò egli può ragionevolmente lamentarsi che il risultato elettorale ottenuto possa essere diverso da quello che avrebbe ottenuto se la scheda elettorale fosse stata realizzata correttamente.
Né sono convincenti le argomentazioni delle parti resistenti secondo cui, innanzitutto la simbologia contenuta nella scheda elettorale non poteva essere confusa con quella di altri due schieramenti in lizza e comunque, anche l'abbinamento al nome dei candidato Sindaco avrebbe consentito – anche in ragione del ridotto numero di elettori – l'identificazione del raggruppamento.
Inoltre, la possibilità di confusione con schieramenti facenti capo al Partito …, lamentata dal ricorrente, sarebbe stata in realtà voluta dallo stesso candidato che infatti si sarebbe presentato come esponente di sinistra.
Tali argomentazioni, come si è detto, non sono condivisibili. Il fatto che, nonostante la diversità del contrassegno cui era abbinato nella scheda, il ricorrente (e la lista di appartenenza) e la sua stessa persona fossero facilmente identificabili e distinguibili rispetto agli altri candidati (ed alle rispettive liste) non toglie che, comunque, l'impatto rispetto all'elettorato possa essere diverso da quello ricercato con il contrassegno effettivamente prescelto e depositato nei modi di legge.
Inoltre la circostanza che la lista del ricorrente facesse riferimento ad un elettorato su posizioni progressiste non comporta che fosse indifferente per i possibili elettori l'esistenza di un contrassegno riconducibile all'area *ex* ….
Ritiene concludendo il Collegio che il contrassegno riportato sulla scheda elettorale debba essere senz'altro riconosciuto diverso da quello presentato dal raggruppamento facente capo al ricorrente e che tale circostanza potrebbe aver influito in maniera determinante sul risultato della valutazione, tanto più che la lista concorrente è risultata vincitrice per soli otto voti.
Conseguentemente il ricorso è fondato e deve esser accolto e per l'effetto, verranno annullati gli atti impugnati.
Omissis.